

# Statuto Società Svizzera di Salvataggio


## Sezione di Ascona

Ascona, 13 marzo 2025

Il Presidente:  
Stefano Mattei

La Segretaria:  
Tanja Regazzi

SUB subascona.ch  
**ASCONA**  
SALVATAGGIO



### Informazioni generali

<b>Art. 1</b> Nome e sede	1	Con il nome di «Società Svizzera di Salvataggio SSS Sezione Ascona», di seguito denominata Sezione SSS Sezione Ascona, è costituita in data 21 novembre 1957 un'associazione ai sensi dell'art. 60 e segg. del CC.
	2	La sede si trova a Ascona.
<b>Art. 2</b> Scopo	1	La Sezione SSS Ascona è un'organizzazione d'utilità pubblica e umanitaria. È membro della Società Svizzera di Salvataggio SSS e persegue la prevenzione di incidenti e il salvataggio da tutte le situazioni d'emergenza, in particolare da acque correnti e stagnanti.
	2	La Sezione SSS Ascona è pure affiliata alla Federazione Svizzera di Sport Subacquei (FSSS). Impegnata nell'accettazione delle immersioni e degli sport acquatici come attività sicure e utili per il pubblico. Rappresenta gli interessi dei subacquei in Svizzera nei rapporti con le autorità, le amministrazioni. E promuove i siti d'immersione.
	3	La Sezione SSS Ascona è retta dal presente statuto, nonché da quelli della SSS e della FSSS, che vengono formalmente riconosciuti.
	4	Con decisione assembleare la Sezione SSS Ascona potrà dimissionare e/o affiliarsi ad altre Federazioni, siano esse Nazionali o Estere.
	5	La Sezione SSS Ascona agisce sulla base dei principi della Croce Rossa.
	6	In qualità di membro della SSS, la Sezione Ascona e i suoi membri sono soggetti alla Carta etica, allo Statuto etico e allo Statuto sul doping di Swiss Olympic, nonché agli altri documenti chiarificatori.
	7	L'oggetto sociale è perseguito soprattutto mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la promozione della permanenza attorno all'acqua, in acqua e sull'acqua di tutta la popolazione;</li> <li>• la spiegazione dei possibili pericoli e del comportamento corretto;</li> <li>• la trasmissione ai membri della sezione e a terzi delle competenze di autosoccorso;</li> <li>• la formazione di membri della sezione e terzi per il salvataggio di terzi;</li> <li>• l'adempimento di compiti di sorveglianza e di salvataggio;</li> <li>• la promozione del nuoto di salvataggio come disciplina sportiva per il mantenimento delle capacità d'intervento e per la promozione delle giovani leve.</li> <li>• assicura la formazione ed il perfezionamento nella tecnica subacquea dei suoi aderenti ad ogni livello.</li> <li>• favorisce, mediante l'attività, la camerateria fra i suoi membri.</li> <li>• si impegna a salvaguardare ed a conservare il mondo subacqueo.</li> </ul>
	8	Nell'ambito delle finalità della SSS e della FSSS, la Sezione SSS di Ascona può assumersi compiti di carattere pubblico e impegnarsi nei confronti dell'ente pubblico.
	9	Gli organi e i membri della Sezione SSS Ascona assolvono il compito loro affidato su base volontaria e onoraria.
<b>Art. 3</b> Esercizio		L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

### Adesione

<b>Art. 4</b> Membri		Sono membri della Sezione SSS Ascona: <ul style="list-style-type: none"> <li>• i membri attivi</li> <li>• i membri giovani</li> <li>• i membri passivi</li> <li>• i membri sostenitori</li> <li>• i membri onorari</li> </ul>
<b>Art. 5</b> Diritti e obblighi	<b>1</b>	I membri s'impegnano ad attenersi agli statuti, alle direttive, ai regolamenti e alle decisioni della SSS, della Regione SSS Sud, della FSSS e della Sezione SSS Ascona, a promuovere gli obiettivi della SSS e della FSSS, a sostenere gli sforzi degli organi centrali.
	<b>2</b>	I membri versano le quote d'associazione stabilite dall'assemblea generale come da presente statuto.
	<b>3</b>	I membri attivi sono tenuti ad assicurarsi contro la malattia e gli infortuni privatamente. Resta comunque inteso che la Sezione SSS Ascona declina ogni responsabilità verso i soci, che riconoscono ed accettano questa disposizione senza riserva alcuna.
<b>Art. 6</b> Ammissione		Il Comitato direttivo decide sull'ammissione dei membri. Chi ha assolto un corso subacqueo nell'ambito della Sezione SSS Ascona è ammesso per l'anno in corso.
<b>Art. 7</b> Membri individuali	<b>1</b>	Le persone fisiche che sono membri della Sezione SSS di Ascona sono al contempo membri individuali della Regione SSS Sud e della SSS. L'adesione alla Regione e all'associazione centrale è gratuita.
	<b>2</b>	I membri individuali sono rappresentanti dalla Sezione nei confronti della SSS e della Regione SSS Sud e non hanno diritto di voto.
<b>Art. 8</b> Membri attivi	<b>1</b>	Le persone fisiche che collaborano attivamente nell'associazione e si impegnano per gli obiettivi della SSS e della FSSS sono ammesse come membri attivi.
<b>Art. 9</b> Membri giovani		I bambini e i giovani fino al compimento del 16° anno d'età sono ammessi come membri giovani.
<b>Art. 10</b> Membri passivi/sostenitori		Le persone fisiche e giuridiche che manifestano un interesse particolare per le attività della Sezione SSS di Ascona e che sostengono la sezione con contributi e prestazioni possono essere ammesse come membri passivi/sostenitori.
<b>Art. 11</b> Membri onorari	<b>1</b>	Le persone fisiche che hanno reso particolari servizi alla Sezione SSS di Ascona possono essere nominate membri onorari dall'assemblea generale su richiesta di un membro o del Comitato direttivo.
	<b>2</b>	I membri onorari sono esenti dal pagamento della quota d'associazione.
<b>Art. 12</b> Scadenza dell'adesione		L'adesione scade: <ul style="list-style-type: none"> <li>• per le persone fisiche con l'uscita, l'esclusione o il decesso;</li> <li>• per le persone giuridiche con l'uscita, l'esclusione o lo scioglimento della persona giuridica.</li> </ul>

<b>Art. 13</b> Uscita		Alla fine dell'esercizio i membri possono presentare le loro dimissioni per iscritto. Per l'esercizio in corso va versata l'intera quota d'associazione.
<b>Art. 14</b> Esclusione	<b>1</b>	Chi non rispetta gli statuti, agisce contro gli obiettivi, lo scopo e gli interessi della società o non adempie ai propri obblighi finanziari nei confronti della Sezione SSS Ascona (nonostante precedente sollecito) può essere escluso dall'associazione.
	<b>2</b>	L'esclusione può essere decisa in qualsiasi momento dal Comitato direttivo senza indicarne i motivi e deve avvenire per iscritto. È possibile ricorrere entro 30 giorni dinanzi all'assemblea generale. Il ricorso deve essere presentato per iscritto al Comitato direttivo. L'assemblea generale prenderà una decisione definitiva all'assemblea successiva.
	<b>3</b>	I membri esclusi dalla SSS o dalla Regione SSS Sud sono esclusi automaticamente anche dalla Sezione SSS Ascona.

### Organizzazione

<b>Art. 15</b> Organi		Gli organi della Sezione SSS Ascona sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'assemblea generale</li> <li>• il Comitato direttivo</li> <li>• l'ufficio di revisione</li> </ul>
--------------------------	--	---

### L'assemblea generale

<b>Art. 16</b> Assemblea generale	<b>1</b>	L'assemblea generale ordinaria si svolge una volta all'anno, di regola nel corso del primo trimestre ed è convocata dal Comitato direttivo.
	<b>2</b>	L'assemblea generale straordinaria deve essere convocata: <ul style="list-style-type: none"> <li>• su richiesta scritta di almeno 1/5 dei membri aventi diritto di voto</li> <li>• su decisione della maggioranza del Comitato direttivo</li> <li>• su richiesta del Comitato regionale / centrale</li> </ul>
<b>Art. 17</b> Convocazione e richieste	<b>1</b>	La data dell'assemblea generale straordinaria e l'ordine del giorno provvisorio vengono comunicati con almeno otto settimane di anticipo.
	<b>2</b>	Ogni membro può presentare trattande, mozioni o proposte elettorali per iscritto fino a cinque giorni prima della data dell'Assemblea generale annuale.
	<b>3</b>	La convocazione con l'ordine del giorno definitivo viene inviata ai membri al più tardi due settimane prima dell'assemblea generale ordinaria.
	<b>4</b>	Le richieste riguardanti le questioni inserite nell'ordine del giorno possono essere poste durante l'assemblea generale quando viene trattato il relativo tema. Le questioni non inserite nell'ordine del giorno non possono essere trattate.
<b>Art. 18</b> Presidenza		Il presidente presiede l'assemblea generale. In caso eccezionale può essere presieduta anche da un altro membro del Comitato direttivo.
<b>Art. 19</b> Partecipazione	<b>1</b>	Tutti i membri hanno il diritto di partecipare all'assemblea generale.

	2	I membri attivi e onorari hanno il diritto di voto all'assemblea generale con un voto.  I membri passivi e giovani, nonché i membri sostenitori non hanno diritto di voto.
	3	Il cumulo o la delega dei voti non è consentito.
<b>Art. 20</b> Numero legale	1	Ogni assemblea generale convocata in conformità allo statuto è regolarmente costituita.
Delibera	2	Le elezioni e le votazioni avvengono per voto palese, a meno che la maggioranza assoluta dei votanti presenti non richieda lo scrutinio segreto.
	3	Nelle elezioni è decisiva la maggioranza assoluta per la prima votazione e per il ballottaggio la maggioranza relativa dei voti.  Nelle votazioni la proposta è accolta se viene raggiunta la maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti decide il voto del o della presidente. Per le modifiche degli statuti o lo scioglimento della società fanno stato i quorum definiti negli articoli 36 e 37.
	4	Ogni membro è escluso per legge dal diritto di voto sulle risoluzioni riguardanti un affare legale o una controversia legale tra il membro, il/la partner del membro o una persona legata al membro in linea diretta da un lato e l'associazione dall'altro.
<b>Art. 21</b> Competenze		L'assemblea generale dispone delle seguenti competenze: <ul style="list-style-type: none"> <li>• approvazione del verbale dell'ultima assemblea generale</li> <li>• approvazione del rapporto annuale del Comitato direttivo</li> <li>• ricezione del rapporto di revisione e approvazione del conto annuale</li> <li>• scarico del Comitato direttivo</li> <li>• nomina del presidente e del Comitato direttivo, nonché dell'ufficio di revisione</li> <li>• determinazione della quota d'associazione</li> <li>• approvazione del preventivo annuale</li> <li>• decisione riguardante il programma delle attività</li> <li>• decisione riguardante altre questioni sollevate dai membri, dal Comitato direttivo, dalla Sezione SSS di Ascona o dalla SSS e della FSSS.</li> <li>• modifica degli statuti</li> <li>• decisione riguardante l'esclusione di membri, ai sensi dell'articolo 14, capoverso 3</li> <li>• decisione riguardante lo scioglimento della società</li> <li>• proposte dei soci (v. Art 17, p.to 2)</li> <li>• Eventuali</li> </ul>

### Il Comitato direttivo

<b>Art. 22</b> Composizione	1	Il Comitato direttivo è composto almeno da tre persone e si autodetermina ad eccezione del presidente.
	2	Presidente: rappresenta la Sezione SSS Ascona nei confronti di terzi.
	3	Vice Presidente: supplisce il Presidente in caso di assenza.
	4	Segretario/a redige i verbali e si occupa della corrispondenza.

	5	Cassiere: si occupa dell'incasso, delle tasse sociali, tiene il controllo dei soci ed amministra il patrimonio sociale.
	6	Commissario Tecnico: organizza i corsi, gli allenamenti, le dimostrazioni, dopo averli sottoposti al Comitato direttivo.
	7	Capo Materiale: è responsabile della manutenzione e del perfetto stato di efficienza di tutto il materiale della Sezione, nonché del natante.
Quota dei sessi	8	Almeno il 15% dei generi biologici deve essere rappresentato nel Comitato direttivo dell'associazione.
Durata mandato	9	I membri del Comitato esecutivo sono eletti per un mandato di due anni. Possono essere rieletti.
	10	Il mandato inizia con l'assemblea generale ordinaria.
<b>Art. 23</b> Rappresentanza	1	La rappresentanza all'interno del Comitato direttivo è disciplinata dal Comitato stesso.
	2	In caso di perdita di un membro durante la permanenza in carica il Comitato è autorizzato ad integrarsi autonomamente fino alla prossima assemblea generale.
<b>Art. 24</b> Convocazione	1	Il Comitato direttivo si riunisce su convocazione del o della presidente o su richiesta di almeno due membri del Comitato.
Numero legale	2	La riunione del Comitato è regolarmente costituita se è presente almeno la metà del Comitato direttivo.
Decisione tramite circolazione degli atti	3	Se nessun membro di comitato richiede una consulenza orale, è valida la decisione tramite circolazione degli atti (anche per via elettronica).
<b>Art. 25</b> Competenze e compiti		<p>Il Comitato direttivo gestisce le questioni correnti ai sensi dello scopo della società e rappresenta quest'ultima verso l'esterno.</p> <p>Il Comitato direttivo tutela attivamente i diritti dei membri della sezione nei confronti della Regione SSS Ticino e della SSS.</p> <p>Il Comitato direttivo tutela attivamente i diritti dei membri della sezione nei confronti della FSSS.</p> <p>Per adempiere allo scopo della società e per l'attuazione del programma delle attività, il Comitato può nominare gruppi specializzati e di lavoro, nonché assumere o incaricare persone tramite un indennizzo adeguato.</p> <p>Inoltre, il Comitato direttivo dispone di tutte le competenze non previste dalla legge o che, secondo i presenti statuti, non sono conferite a un altro organo.</p>
<b>Art. 26</b> Delibera		Ogni membro del Comitato direttivo ha diritto ad un voto nella votazione all'interno del Comitato. A parità di voti decide il voto del/della presidente.
<b>Art. 27</b> Conflitti di interesse	1	Ogni membro del Comitato direttivo è escluso per legge dal diritto di voto sulle risoluzioni riguardanti un affare legale o una controversia legale tra il membro, il/la partner del membro o una persona legata al membro in linea diretta da un lato e l'associazione dall'altro.
	2	<p>I membri del Comitato esecutivo svolgono i loro compiti con la dovuta attenzione ed efficienza e al meglio delle loro capacità.</p> <p>Svolgono i loro compiti esclusivamente nell'interesse dell'Associazione.</p>

		<p>Se esiste il rischio di un conflitto di interessi per un membro del comitato direttivo in relazione a una decisione del Comitato, questa persona deve informare il/la Presidente e ritirarsi per la consultazione e il processo decisionale. Inoltre, questa persona dovrà astenersi da qualsiasi dialogo con altri membri del Comitato di amministrazione in merito alla risoluzione. Le astensioni dovute a un conflitto di interessi devono essere registrate nel verbale.</p> <p>Se il conflitto di interessi riguarda il/la Presidente, questi dovrà informare il suo/ la sua vice.</p> <p>Se il membro interessato nega l'accusa di conflitto di interessi, il Comitato d'Amministrazione deciderà escludendo il membro interessato.</p>
Accettazione di doni	3	I membri del Comitato direttivo non possono richiedere, ricevere, accettare o dare favori diretti o indiretti che siano in qualche modo collegati al loro mandato nell'associazione o che possano dare l'impressione di esserlo e che abbiano un valore superiore a quello meramente simbolico.

### **L'ufficio di revisione**

<b>Art. 28</b> Composizione	1	L'assemblea generale nomina due revisori dei conti o una persona giuridica che esamina la tenuta contabile ed effettua un controllo a campione almeno una volta all'anno.
	2	L'ufficio di revisione trasmette i loro rapporti scritti e le richieste al Comitato direttivo all'attenzione dell'assemblea generale.
Durata mandato	3	La durata del mandato è di due anni. La rielezione è possibile.
Compito	4	I revisori sono responsabili della verifica dell'accuratezza del bilancio annuale. Sono autorizzati a ispezionare i conti e i documenti di supporto in qualsiasi momento.

### **Finanze**

<b>Art. 29</b> Mezzi		<p>Per raggiungere i suoi obiettivi, la società dispone dei seguenti mezzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• quote d'associazione</li> <li>• proventi da manifestazioni proprie</li> <li>• sovvenzioni</li> <li>• proventi da accordi di prestazione</li> <li>• donazioni e offerte di vario tipo</li> </ul>
-------------------------	--	--

### **Diritto di firma e competenze finanziarie**

<b>Art. 30</b> Firma collettiva	1	L'associazione è vincolata dalla firma collettiva di due membri del Comitato direttivo.
	2	Il Comitato direttivo emana un regolamento per gli indennizzi di qualsiasi tipo.

### **Responsabilità**

<b>Art. 31</b> Responsabilità	1	Per le passività dell'associazione risponde solo il patrimonio dell'associazione. È esclusa la responsabilità personale dei membri.
----------------------------------	---	---

### Posizione nei confronti della SSS

<b>Art. 32</b> Adesione alla SSS		La Sezione SSS Ascona è membro della SSS regionale e nazionale.
<b>Art. 33</b> Riconoscimento degli statuti e degli altri documenti esplicativi	1	La Sezione SSS Ascona riconosce gli statuti della Regione SSS Sud, nonché della SSS, i loro regolamenti, direttive e delibere e si impegna a rispettarli.
Eventi	2	La Regione SSS Sud e la SSS devono essere informate sulle manifestazioni importanti organizzate dalla Sezione SSS Ascona.
	3	I membri degli organi guida della Regione SSS Sud, nonché della SSS sono autorizzati a partecipare alle manifestazioni della sezione.
	4	In casi motivati gli organi guida centrali possono convocare le assemblee generali straordinarie e le sedute del Comitato direttivo della Sezione SSS Ascona.

### Posizione nei confronti della FSSS

<b>Art. 34</b> Adesione alla FSSS	1	La Sezione SSS Ascona è membro della FSSS regionale e nazionale.
<b>Art. 35</b> Riconoscimento degli statuti e degli altri documenti esplicativi	1	L'affiliazione della Sezione SSS Ascona alla FSSS ne comporta i seguenti doveri: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rispetto degli statuti, i regolamenti, le direttive, le decisioni e le convenzioni della FSSS;</li> <li>• versamento delle quote sociali dei loro membri alla FSSS, secondo le disposizioni degli statuti;</li> <li>• invio alla FSSS degli aggiornamenti dell'organico dei propri soci;</li> <li>• informare tutti i soci della Sezione SSS Ascona sulle prestazioni offerte dalla FSSS;</li> <li>• diffondere le informazioni e le direttive della FSSS ai membri della Sezione;</li> <li>• segnalazione immediatamente alla FSSS di casi di irregolarità.</li> </ul>
	2	La Sezione SSS Ascona rappresenta la sezione all'assemblea dei delegati con un delegato.

**Revisione degli statuti e scioglimento della sezione**


<b>Art. 36</b> Revisione degli statuti	1	I presenti statuti possono essere modificati o completamente revisionati dall'assemblea generale con la maggioranza assoluta dei voti presenti.
	2	Gli statuti della sezione e la relativa modifica devono essere esaminati dalla SSS e approvati dal Comitato direttivo della Regione.
<b>Art. 37</b> Scioglimento della società	1	Lo scioglimento della Sezione SSS di Ascona può essere deliberato da un'apposita assemblea generale con una maggioranza di 2/3 dei voti presenti.
	2	L'eventuale patrimonio deve essere consegnato alla Regione SSS Sud, che lo amministra fino alla costituzione di una nuova sezione. Se entro cinque anni non verrà costituita una nuova sezione nell'area di attività della precedente Sezione SSS di Ascona, il Patrimonio sarà affidato al Municipio di Ascona che potrà disporre liberamente.

**Entrata in vigore**

<b>Art. 38</b> Entrata in vigore	1	Il presente statuto sostituisce quello del 05 marzo 2009 ed è stato approvato dall'assemblea generale del 13 marzo 2025 a Ascona.
	2	Lo statuto entra in vigore immediatamente salvo verifica della SSS e approvazione del Comitato regionale.

Ascona, 13 marzo 2025

Firma Presidente e membri del Comitato



Il presente statuto è approvato:

Luogo e data, firma del Comitato della regione

*Arcegno, 25.02.2025*

Il presidente Maurizio Vitali



la segretaria Mirvana Monighetti

